

## FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA FONDI MISE

### INFORMAZIONI SU ARTIGIANCREDITO

Artigiancredito – Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa società cooperativa (di seguito ACT)

Sede legale in Firenze – Via della Romagna Toscana, 6

Telefono 055.737841 – Fax 055.7378400

E-mail: [act@artigiancredito.it](mailto:act@artigiancredito.it)

sito internet: [www.artigiancredito.it](http://www.artigiancredito.it)

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 02056250489

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02056250489 - R.E.A.: 373664

Iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/93 (Tub)

#### Compilare nel caso di offerta fuori sede

nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente: \_\_\_\_\_

qualifica (*da barrare*):

- agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. \_\_\_\_\_
- agenzia in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. \_\_\_\_\_
- società di mediazione creditizia iscritta nell'elenco al n. \_\_\_\_\_
- associazione di categoria/società di servizio convenzionata ACT per la raccolta delle domande di garanzia \_\_\_\_\_

dipendente di ACT \_\_\_\_\_

confidi socio di ACT \_\_\_\_\_

altro \_\_\_\_\_

### CHE COS'È LA GARANZIA FONDI MISE

ACT svolge attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi, meglio definita nella "Legenda" a favore di Banche o di altri Intermediari Finanziari convenzionati, su richiesta e nell'interesse del Cliente.

La Garanzia Fondi MISE ha carattere accessorio e favorisce la concessione del finanziamento al Cliente da parte di Banche o altri Intermediari Finanziari convenzionati. L'elenco delle Banche e degli Intermediari Finanziari convenzionati è disponibile sul sito [www.artigiancredito.it](http://www.artigiancredito.it) oppure in forma cartacea presso le Filiali su richiesta del Cliente.

La Garanzia Fondi MISE è una garanzia a prima richiesta **diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile** ed è regolata dalle norme previste dalla Convenzione in essere tra ACT e la Banca o l'Intermediario Finanziario a favore del quale è rilasciata la stessa garanzia. Ai sensi del D.M. 3 gennaio 2017 la Garanzia Fondi MISE è rilasciata a valere sul fondo rischi costituito con le risorse derivanti dall'art. 1 comma 54 della legge 147/2013. La stessa garanzia beneficia della garanzia di ultima istanza a valere sul patrimonio di ACT ai sensi dell'art. 2740 del codice civile.

La Garanzia Fondi MISE:

- ✓ ha carattere "autonomo" rispetto al finanziamento concesso dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario;
- ✓ non vincola o impegna la Banca o l'Intermediario Finanziario alla concessione del finanziamento;
- ✓ è concessa per un importo massimo garantito pari al 60% dell'importo dell'affidamento a breve termine o pari all'80% dell'importo del finanziamento a medio lungo termine, concesso al Cliente dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario convenzionato.

La Garanzia Fondi MISE è a prima richiesta e, quindi, con il suo rilascio ACT si impegna a pagare una parte del debito del Cliente in caso di suo mancato pagamento di quanto dovuto alla Banca o all'Intermediario Finanziario convenzionato, prima che questi ultimi escutano direttamente il Cliente o suoi eventuali garanti.

A seguito del pagamento ACT acquisisce il diritto di rivalersi sul Cliente per le somme pagate e, di conseguenza, quest'ultimo e i suoi eventuali garanti saranno tenuti a rimborsare quanto pagato da ACT.

## GARANZIA PER MUTUO X – INSTANT GARANTITO

X-Instant è un mutuo erogato da Banca AideXa S.p.A<sup>1</sup> per un di massimo 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) con durata massima di 24 mesi. Questo è assistito da una garanzia rilasciata da ACT ed emessa ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, su un deposito di denaro-di entità pari al 10% di un portafoglio di impieghi erogati da Banca AideXa. La garanzia - nei limiti della capienza del predetto deposito - prevede la copertura dell'80% delle obbligazioni previste dal *Contratto di Mutuo* sottoscritto dal Cliente, che dovessero non essere adempiute dallo stesso.

Per informazioni sul MUTUO X – INSTANT GARANTITO si rinvia al foglio informativo della Banca consultabile accedendo al sito internet della Banca ([www.aidexa.it](http://www.aidexa.it), alla sezione “Trasparenza”).

## SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA

I soggetti ammissibili alla garanzia di ACT sono i soggetti che svolgono attività economiche e che hanno sede in Italia (ad esempio, professionisti, micro, piccole e medie imprese come definiti secondo la normativa sui Confidi e dallo Statuto).

Per ottenere la Garanzia Fondi MISE tali soggetti **devono essere** Piccole o Medie Impresa, **soci di ACT o soci di un Confido socio di ACT**, che risultano ammissibili ai sensi del Reg. UE 1407/2013- *aiuti de minimis*.

Sul sito di ACT è disponibile il “*Documento informativo rapporto sociale*” in merito all’ammissione a socio, al versamento della quota sociale e al recesso da socio.

## CONTROGARANZIE

La garanzia può essere assistita dalla controgaranzia del “Fondo Europeo per gli Investimenti” o di altro Fondo pubblico e/o privato.

In questo caso, il Cliente dovrà fornire ad ACT tutta la documentazione necessaria per l’accesso alla controgaranzia e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli documentali ed ispezioni da parte delle Autorità preposte ai controlli e dei relativi organismi competenti.

## RISCHI

Il rischio che grava sul Cliente è quello di rimborsare quanto pagato da ACT in esecuzione del contratto di garanzia, oltre alle maggiori spese sostenute ed interessi di mora, nonostante eventuali opposizioni e/o eccezioni nei confronti della Banca o dell’Intermediario Finanziario convenzionato in ordine alla validità e all’efficacia del finanziamento garantito.

Il Cliente è sottoposto al rischio di pagare sempre i “diritti di istruttoria e le spese di segreteria una tantum” conseguenti alla concessione della garanzia anche in caso di: a) ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta; b) rinuncia del Cliente; c) mancata concessione e/o erogazione del finanziamento garantito; d) estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento garantito.

Il rischio che grava sul Cliente è quello di essere sottoposto alla revoca dell’aiuto pubblico e di dover rimborsare il valore dell’“equivalente sovvenzione” (lordo o netto), vale a dire il valore economico effettivo dell’aiuto, all’Amministrazione competente. Ciò può avvenire in caso di inadempienza del Cliente rispetto agli obblighi a suo carico o ai requisiti previsti dai regolamenti, rilevata in fase di rendicontazione o di controllo successivo.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Su tali garanzie sono applicate *commissioni e spese agevolate* determinate prendendo in considerazione esclusivamente il costo di istruttoria e di gestione della garanzia. In ottemperanza all’art. 5, D.M. 3 gennaio 2017, le commissioni e le spese agevolate di garanzia sono acquisite da parte di ACT a remunerazione della sola componente di gestione del Fondo Rischi di cui all’art. 1, comma 54, L. 27/12/2013, n. 147.

### 1. PRIME COMPETENZE

<b>Diritti di istruttoria e spese di segreteria</b>	<b>€ 50,00 fisse + max 1,00% dell’importo della linea di credito garantita.</b>
	Per operazioni di garanzia su finanziamento X-INSTANT i <i>Diritti di istruttoria e spese di segreteria</i> sono zero
<b>Contributo di mutualità (*)</b>	<b>0,20 % dell’importo della linea di credito garantita.</b>

Le “**Prime competenze**” sono “**una tantum**”<sup>2</sup> e, se già pagate, non sono rimborsate da ACT anche in caso di:

- ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta;
- rinuncia da parte del Cliente alla Garanzia già deliberata da ACT;

<sup>1</sup> Denominazione Legale: Banca AideXa S.p.A con socio unico, Codice Fiscale e Partita IVA 00691500706, con sede legale in 20121 Milano, via Cusani n.10, capitale sociale Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) interamente versato, iscritta nel registro delle Imprese di Milano, iscritta all’Albo delle Banche di cui all’art.13. del TUB con n. 8092 (“TUB”), Codice Abi 3625.

<sup>2</sup> Da pagare entro **10 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione alla garanzia da parte di ACT.

- mancata concessione e/o erogazione del finanziamento garantito da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario;
- estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento garantito.

(\*) il contributo di mutualità è dovuto solo dal Cliente non socio di ACT.

## 2. SECONDE COMPETENZE: COMMISSIONI DI GARANZIA

Le **seconde competenze** non sono restituite in caso di estinzione anticipata, anche parziale, dei finanziamenti garantiti e sono distinte sulla base della tipologia di affidamento garantito.

### - COMMISSIONI DI GARANZIA SUGLI AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE DURATA 18 MESI:

Le commissioni di garanzia sono calcolate applicando all'importo dell'affidamento garantito la seguente aliquota:

TIPOLOGIA AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE	Garanzia al 60% Aliquota ANNUA
Apertura di credito in conto corrente e anticipi su ordini (import/export)	0,80 %
Smobilizzo partite autoliquidanti (anticipo fatture, S.B.F.; promiscuo commerciale e finanziario, ecc.)	0,80 %

Le commissioni sono addebitate una tantum al momento del perfezionamento della linea di credito per tutta la durata del periodo.

Nel caso in cui la Banca eroghi un importo minore, la commissione è ridotta proporzionalmente e può essere ulteriormente ridotta allo scopo di assicurare al Cliente un valore di aiuto ("equivalente sovvenzione") di almeno 100,00 euro.

### - COMMISSIONI DI GARANZIA SULLE OPERAZIONI di MUTUO X-INSTANT GARANTITO

Commissioni a carico del Cliente ammontano a zero.

Il costo sostenuto dal Confidi per la concessione e gestione della garanzia quale "premio agevolato" è remunerato dal Soggetto Finanziatore che eroga il finanziamento ed è incluso nell'importo che il Cliente dovrà riconoscere al Soggetto Finanziatore a titolo di spese di istruttoria in forza di quanto pattuito con il contratto di finanziamento.

### - COMMISSIONI DI GARANZIA SULLE OPERAZIONI DI MEDIO E LUNGO TERMINE:

Commissioni calcolate applicando all'importo dell'affidamento garantito l'aliquota annue moltiplicata per il numero di anni di durata della garanzia ACT (la frazione di anno è considerata anno intero).

TIPOLOGIA FINANZIAMENTI	Garanzia all'80% Aliquota annua
MUTUI CHIROGRAFARI A M/L TERMINE - INVESTIMENTI	0,40% una tantum dell'importo erogato, moltiplicato il numero di anni di durata del finanziamento, o frazione di anno.
MUTUI CHIROGRAFARI A M/L TERMINE - LIQUIDITÀ	0,45% una tantum dell'importo erogato, moltiplicato il numero di anni di durata del finanziamento, o frazione di anno.

Le commissioni sono addebitate una tantum entro l'erogazione del finanziamento garantito.

Nel caso in cui la Banca eroghi un importo minore, la commissione è ridotta proporzionalmente e può essere ulteriormente ridotta allo scopo di assicurare al Cliente un valore di aiuto ("equivalente sovvenzione") di almeno 100,00 euro.

### - COMMISSIONE PER PROROGA DELLA GARANZIA

Commissione applicata in caso di proroga della garanzia a seguito di proroga e/o rinegoziazione del finanziamento garantito. La commissione è calcolata applicando all'importo del debito residuo del finanziamento la seguente aliquota moltiplicata per il numero di anni della proroga della garanzia ACT (la frazione di anno è considerata anno intero).

	ALIUOTA ANNUA	PERIODICITÀ DI PAGAMENTO
Commissione per proroga della garanzia e/o rinegoziazione del finanziamento garantito	1,65%	una tantum <sup>3</sup>

<sup>3</sup> Da pagare entro **10 giorni** dalla data di presentazione ad ACT della richiesta.

**- SPESE DI GESTIONE DEL RAPPORTO**

	VALORE MASSIMO	PERIODICITÀ DI PAGAMENTO
Spese per proroga della garanzia e/o rinegoziazione e/o accollo del finanziamento garantito	€ 200,00	una tantum <sup>3</sup>
Spese per incasso competenze	0	al momento dell'addebito
Spese per insoluto	0	al momento dell'insoluto

**- SPESE ACCESSORIE**

	VALORE MASSIMO	MODALITÀ DI PAGAMENTO
Recupero costo di produzione e invio di informazioni e comunicazioni previste dalla normativa sulla trasparenza: - Invio cartaceo (posta ordinaria) - Invio elettronico  Al fine dell'assolvimento degli obblighi di rendicontazione periodica previsti dalla normativa in tema di trasparenza bancaria, per i contratti di durata, resta convenuto che in costanza di condizioni economiche il documento di sintesi non sarà inviato.	€ 1,50 GRATUITO	Contestualmente all'invio della comunicazione
Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi art. 118 D.Lgs. 385/93)	GRATUITE	
Costi di produzione ed invio copia documentazione contrattuale relativa ad operazioni effettuate e/o altra documentazione relativa alle operazioni stesse. - Invio cartaceo (posta ordinaria) - Invio elettronico	€/h 16,76 <sup>(4)</sup> + € 1,50 GRATUITO	Contestualmente alla presentazione della richiesta

**RECLAMI**

Il Cliente può presentare un reclamo al **Servizio Reclami** di ACT per lettera raccomandata A/R (indirizzata al Responsabile del Servizio Reclami di Artigiancredito S.c., via della Romagna Toscana 6, 50142 Firenze) o per via telematica (servizioreclami@artigiancreditoscano.it). ACT deve rispondere entro 60 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nel suddetto termine, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**<sup>5</sup>. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad ACT; ACT mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF;
- **Collegio Arbitrale**, come previsto dall'art. 42 dello Statuto di ACT. Per sapere come rivolgersi al Collegio Arbitrale si può chiedere ad ACT.

Se il Cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – ai sensi del D.Lgs. 04/03/2010, n. 28 deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

**LEGENDA**

**Accollo:** contratto tra il debitore e un terzo in virtù del quale quest'ultimo assume un debito del primo verso il creditore.

**Cliente:** il soggetto che, in qualità di socio, ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi.

**Controgaranzia:** l'impegno, assunto dal controgarante nei confronti di un terzo per far emettere da quest'ultimo una garanzia, ad effettuare un pagamento a seguito della presentazione di una richiesta conforme a valere sulla controgaranzia emessa a favore del predetto terzo.

<sup>4</sup> Per €/h s'intende il costo orario applicato per le attività svolte da ACT per la produzione e l'invio della documentazione.

<sup>5</sup> Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.

**Garanzia collettiva fidi:** garanzia così come definita dall'articolo 13 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

**Importo Massimo Garantito:** è la somma complessiva massima (per capitale, interessi e spese) che il Confidi si impegna a pagare in caso di inadempimento del Cliente.

**Istruttoria:** pratiche e formalità necessarie alla concessione della garanzia.

**Offerta fuori sede:** quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**PMI (micro, piccola e media impresa)** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**Rinegoziazione:** Accordo con cui si modificano alcune clausole rispetto a quanto previsto nel contratto originario quali ad esempio tasso d'interesse o durata del finanziamento oppure si concorda una sospensione totale o parziale del pagamento delle rate del mutuo.

**Una tantum:** una volta soltanto.